



## COMUNE DI FUCECCHIO

*Città Metropolitana di Firenze*

### ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 98 DEL 15/05/2026

#### **Settore 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, GESTIONE DOCUMENTALE E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

U.O. Supporto alla Funzione di Polizia Locale

**OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'EVENTO DENOMINATO "PALIO DELLE CONTRADE CITTA' DI FUCECCHIO".**

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

VISTA la domanda, prot. n. 17683 del 11/05/2026 , prodotta dal sig. Nicolò Luca Cannella non in proprio, bensì in qualità Presidente *pro tempore* della "ASSOCIAZIONE PALIO DELLE CONTRADE CITTA' DI FUCECCHIO", con sede legale in Fucecchio (FI) via La Marmora n.34, p.iva/c.f. 04602830483, avente ad oggetto la richiesta di modifiche alla circolazione stradale per la realizzazione dell'evento denominato "Palio delle Contrade Città di Fucecchio anno 2026";

VISTA la relazione istruttoria di cui al prot. n. 17968 del 12/05/2026 , a firma dell'istruttore tecnico Geom. Edoardo Monticelli, sulla cui base emerge l'esigenza di emanare un'ordinanza per apportare modifiche temporanee alla circolazione stradale, stante l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTA la proposta di provvedimento formulata, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, dal Responsabile della U.O. "Servizio Affari Legali, Contenzioso e Gestione Documentale", Dott. Pinetini Daniele in forza, da ultimo, dalla Determinazione dirigenziale n. 366/2025, aggiornata successivamente con Determinazione n. 513/2025, e che, pertanto, in quanto altresì Responsabile dei correlati procedimenti amministrativi, risponde della completezza dell'istruttoria da esso stesso condotta, nonché della regolarità e correttezza delle connesse fasi procedurali;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto Responsabile di Procedimento;

RITENUTO, inoltre, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consenta di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL);

DATO ATTO che il predetto Responsabile di Procedimento non ha segnalato al sottoscritto Responsabile di Settore situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

DICHIARATO, parimenti ai fini dell'art. 6-bis della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, che tali situazioni di conflitto di interesse non sussistono neppure in capo al sottoscritto Responsabile di Settore;

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento, disporre l'adozione di tutte le limitazioni, in materia di viabilità, idonee a consentire l'occupazione di aree e spazi pubblici in discorso, al fine di garantire lo svolgimento dell'evento previsto in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATA la competenza del sottoscritto Responsabile *ad interim* del Settore 1, nominato tale in forza del Decreto sindacale n. 26 del 30/12/2025, ad adottare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi", ove si prevede – in coerenza con le analoghe disposizioni legislative di cui all'art. 4 del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 (TUPI) e di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL) – che "ai Dirigenti spetta, in via esclusiva, la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di controllo e di organizzazione del lavoro, degli uffici e delle risorse umane e strumentali ad essi affidate." (art. 18, comma 3), per poi precisarsi inoltre che, quanto alle "funzioni di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria", compete ai Dirigenti anche l'adozione degli atti di "rilascio di concessioni, autorizzazioni ed in genere atti che presuppongono accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale" (art. 19, comma 1, lettera k);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 45 del D.L.gs n. 80/1998;

VISTE le previsioni recate dal D.Lgs n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e in particolare gli artt. 1, 5, 6, 7 e 9, nonché il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992;

## **ORDINA**

- l'istituzione temporanea, dal 22/05/2026 al 25/05/2026, del divieto di sosta con rimozione coatta in Via La Marmora, dal Civico 32 al 36.

## **APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA**

Il richiedente o suoi delegati sono responsabili dell'apposizione, manutenzione e rimozione, ai sensi della vigente normativa, di tutta la segnaletica necessaria ai fini di cui sopra.

## **DA' MANDATO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.*

- Alla U.O. “Servizio Affari Legali, Contenzioso e Gestione Documentale” di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento al richiedente;
- A chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento.

Le Amministrazioni competenti non rimangono responsabili per eventuali danni a persone e cose che possano derivare dal presente provvedimento e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada.

A norma dell'Art. 3, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso il presente provvedimento, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge - entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, per gli atti in cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione all'Albo Pretorio - al TAR della Toscana o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, parimenti decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio ovvero, per gli atti in cui sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

**Il Responsabile ad interim del Settore**

Malucchi Fabio